

STATUTO SOCIALE DELLA PRO-LOCO

Allegato "A"

ART. 1

up n. 38.913

Nel comune di Pietragalla è costituita una associazione denominata:

Dec. n. 18.131

"PRO - LOCO PIETRAGALLA"

con sede in Pietragalla, viale Senatore Mario Zotta, n. 11.

ART. 2


Possono iscriversi all'associazione tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune sede della Pro-Loce.

ART. 3

La Pro-Loce si propone di promuovere il turismo locale in tutte le varie manifestazioni che principalmente si esplicano in attività di:

- promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione ai fini turistici di Pietragalla con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
- tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
- istituzione di servizi volontari di informazione e assistenza turistica;
- propaganda e promozione in genere ed, in modo particolare, rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo delle attività turistiche.

La Pro - Loce si propone altresì di:



- sensibilizzare e stimolare tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo della località: Enti, commercianti, industriali, agricoltori, artigiani, albergatori;

- organizzare attività a contenuto sportivo, artistico, culturale e di interesse sociale, al fine di promuovere il turismo e di migliorare la qualità della vita della comunità.

ART. 4

I proventi con i quali la Pro - Loco provvede al proprio funzionamento sono:

- le quote dei soci;
- i contributi degli Enti Locali, degli Enti Pubblici e Privati e di privati cittadini;
- le eventuali donazioni;
- gli utili di gestione di iniziative stabili ed occasionali.

ART. 5

I soci si distinguono in onorari, ordinari ed aggregati.


Sono soci onorari quelle persone o Enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali o che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che versano per l'anno in corso una quota annua non inferiore a lire centomila; e per gli anni successivi non inferiore all'importo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci aggregati coloro che versano per l'anno in corso u-

Manuela Vito
Roberto Di Stefano
Roberto Di Stefano

2H



na quota annua di lire cinquantamila, ridotta a lire ventimila per gli studenti. Per gli anni successivi tali importi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari hanno diritto:

- alle pubblicazioni dell'associazione;
- ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e voto;
- ad eventuali facilitazioni in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Pro - Loco.

La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità.

Si intende moroso e quindi decaduto il socio che non abbia conferito la quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di validità della tessera di cui è in possesso.

ART. 6

Organi della Pro - Loco sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori Dei Conti.

Le cariche di Presidente, di Consigliere, di Segretario, di Tesoriere e di Revisore dei Conti sono gratuite.

ART. 7

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice - presidente e in sua assenza il Consigliere più anziano. Il Presidente amministra l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ed è assistito da un Segretario.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri: il Presidente, dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci che durano in carica due anni e possono essere riconfermati e due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio del Comune nel cui territorio ha sede la Pro - Loco.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i suoi componenti. Il Consiglio è organo prevalentemente consultivo ma deve essere obbligatoriamente sentito e in tal caso ha potere deliberativo per quanto concerne:

- la formazione del bilancio di previsione e del relativo programma annuale;
- la stesura del conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- tutti gli atti che esulano da quanto previsto dal programma annuale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione di nuovi soci non residenti nel territorio in cui ha sede la Pro - Loco e può compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente e quando almeno un terzo dei suoi componenti presentino domanda scritta. Gli avvisi di convocazione si intendono regolarmente inoltrati quando siano stati affissi nell'apposita bacheca della sede almeno sei giorni prima della convocazione. Gli avvisi devono contenere l'ordine del giorno dei lavori. Non potranno essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno dei lavori a meno che la maggioranza del Consiglio non ne dichiari l'urgenza chiedendone la trattazione. I consiglieri che desiderino sottoporre al Consiglio determinati argomenti debbono farne avviso al Presidente due giorni prima dell'affissione della convocazione del Consiglio. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervengano almeno i due terzi dei membri. Quando alla prima convocazione non si raggiunge il numero legale il Presidente ha la facoltà di adunare il Consiglio almeno mezz'ora dopo. In seconda convocazione le adunanze e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle votazioni in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

ART. 9

I soci ordinari ed aggregati sono convocati almeno una volta all'anno dalla Presidenza in Assemblea Ordinaria e tutte le volte che occorra in Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. Ogni modifica dello statuto sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con la presenza della metà più uno dei soci iscritti. La convocazione delle Assemblee è fatta dal presidente mediante avviso nella sede dell'Associazione ed all'Albo Pretorio del Comune almeno quindici giorni prima. L'assemblea Ordinaria non può essere convocata nel mese di gennaio. Nelle Assemblee i soci possono avanzare proposte che ritengano utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per ciascuna Assemblea deve essere redatto dal Segretario apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee, purchè queste non riguardino modifiche dello Statuto, è necessaria in prima convocazione la presenza della metà dei soci in regola con le quote sociali di esercizio. Trascorsa un'ora l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Ordinaria, oltre ad eleggere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla relazione dell'attività svolta, sulla formazione del bilancio


preventivo e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del suo mandato per accertare gravi deficienze amministrative o per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione. E' devoluto in via preventiva al Collegio dei Revisori dei Conti il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all'A.P.T. competente ad esprimere il proprio parere a riguardo, l'accertamento delle eventuali gravi deficienze amministrative o di altre gravi irregolarità rilevate nel funzionamento della Associazione per le quali è prevista la possibilità da parte dell'Assemblea Generale dei Soci dello scioglimento anticipato del consiglio di Amministrazione. Per la validità della deliberazione per i provvedimenti di cui sopra è necessario il voto di almeno i due terzi dei soci. Nella stessa riunione l'Assemblea dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte in apposito registro in originale e sottoscritte da lui e dal segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

ART. 11

Il Segretario partecipa al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea e redige i verbali delle relative riunioni. In



caso di assenza del Segretario il Presidente nomina un segretario scegliendolo fra i presenti con priorità per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

ART. 13


L'Assemblea ordinaria dei soci elegge il collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Collegio dei revisori dei Conti deve esaminare la contabilità sociale e potrà farlo ogni volta che lo riterrà opportuno.

ART. 14

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di Enti pubblici saranno conferiti all'Ente Turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'Associazione stessa. Lo scioglimento della Pro - Loco dovrà essere pronunciato dall'Assemblea Generale e dovrà essere votata dai tre quarti dei soci.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle vigenti leggi in materia.



2H
M. V. V.
M. V. V.
Boeri
Renzo

